

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COLLEGIUM MUSICUM ALMAE MATRIS – CORO E ORCHESTRA DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione culturale senza fine di lucro denominata “Collegium Musicum Almae Matris - Coro e Orchestra dell'Università di Bologna”.

La sede dell'Associazione è in Bologna, in via Barberia n.4 presso C.I.M.E.S. – Centro Interfacoltà Musica e Spettacolo.

ART. 2 - SCOPO

L'Associazione, proseguendo in una tradizione che, dal 1953 ad oggi, ha prodotto numerosi anni di attività culturale e musicale, viene fondata per una migliore diffusione della pratica corale e strumentale nell'ambito dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

ART. 3 - ATTIVITÀ

L'Associazione promuove le iniziative volte al raggiungimento dello scopo associativo e in particolare organizza le seguenti attività:

- a) svolge formazione musicale per gli studenti, i laureati ed il personale dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. L'attività di formazione, teorica e pratica, si esplica attraverso l'organizzazione di esercitazioni corali ed orchestrali, svolte organicamente e con continuità;
- b) organizza incontri, discussioni, ascolti di carattere storico, teorico e tecnico riguardanti il proprio repertorio;
- c) organizza seminari, stages, laboratori finalizzati al perfezionamento della pratica musicale che non si configurino come sostitutivi delle attività curriculari e di supporto alla didattica svolte dall'Ateneo e che non siano ad esse sovrapposte;
- d) tiene concerti e interventi musicali principalmente rivolti agli studenti dell'Ateneo di Bologna;
- e) organizza periodicamente rassegne nazionali e internazionali di gruppi corali e orchestrali universitari, invitati ad esibirsi per gli studenti dell'Ateneo di Bologna;
- f) assicura con continuità la propria presenza, se richiesta, alle cerimonie di Ateneo ed ad altre manifestazioni organizzate dall'Ateneo stesso o da sue strutture;
- g) rappresenta l'Alma Mater Università di Bologna in Italia e all'estero anche nell'ambito di scambi culturali con complessi musicali di altri Atenei o a seguito di inviti per la partecipazione a rassegne nazionali ed internazionali;
- h) collabora con l'Università e con il Dipartimento di Musica e Spettacolo dell'Alma Mater – Università di Bologna per lo svolgimento di attività realizzate per la promozione della musica all'interno dell'Università;
- i) si interessa alla ricerca, alla trascrizione e all'eventuale esecuzione di partiture musicali inedite, reperite e trascritte nell'ambito di iniziative svolte anche in collaborazione con il Dipartimento di Musica e Spettacolo, nel rispetto della normativa del diritto d'autore.

ART. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E CONDIZIONI PER LA LORO AMMISSIONE

Il numero dei soci è illimitato.

L'Associazione nasce nell'ambiente degli studenti universitari dell'Ateneo bolognese, è aperta anche ai dipendenti e ai laureati, nonché a persone esterne, ma è impegno dell'Associazione salvaguardare la presenza predominante di studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo.

Possono essere soci tutti coloro che intendano collaborare al perseguimento degli scopi dell'Associazione e che possiedano i requisiti per l'ingresso in almeno un complesso dell'Associazione, requisiti determinati da apposito Regolamento.

Le domande di iscrizione a socio e di accesso ai diversi complessi dell'Associazione sono vagliate

dal Consiglio Direttivo sulla base del citato Regolamento. Per le fattispecie ed i casi particolari non previsti nello stesso decide il Consiglio Direttivo.

L'Alma Mater Università di Bologna è socia di diritto dell'Associazione ed è per ciò rappresentata nell'Assemblea nella persona del Rettore o di un suo delegato.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci i soggetti terzi che effettuano prestazioni di lavoro a vario titolo per l'Associazione; possono invece essere ammessi coloro che usufruiscono di premi o borse di studio messe a disposizione dell'Associazione.

ART. 5 - PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali annualmente versate dai soci;
- b) tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo da enti pubblici o privati, o da persone fisiche o giuridiche;
- c) contributi volontari, lasciti, donazioni.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 6 - APPORTI DELL'UNIVERSITÀ

L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna garantisce all'Associazione un sostegno in termini finanziari e logistici, sostegno compatibile con le proprie disponibilità e da definirsi con apposita convenzione.

Per questi motivi l'Università non è tenuta al versamento della quota sociale di adesione all'Associazione.

ART. 7 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato di indirizzo artistico.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea dei soci, tanto ordinaria quanto straordinaria, è legalmente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci in prima convocazione.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria, a cura del Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Il Presidente convoca in via straordinaria l'Assemblea quando il Consiglio Direttivo o il Comitato di indirizzo artistico ne ravvisino la necessità ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, deve essere effettuata dal Presidente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo posta ordinaria o fax o posta elettronica con avviso di ricevimento.

L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo in Bologna da indicarsi nell'avviso di convocazione; deve essere spedita almeno quindici giorni prima ed indicare inoltre la data e l'ora della riunione.

Ciascun socio ha diritto a un voto, sempre qualora sia iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi e sia in regola con il versamento della quota annua di adesione.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci, del programma di attività e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato di indirizzo artistico non hanno voto.

Ciascun socio potrà farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta, sia nelle assemblee ordinarie che straordinarie; ciascun socio potrà detenere una sola delega.

L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- a) approva il programma di attività di massima proposto dal Comitato di indirizzo artistico ed il relativo piano delle spese, preventivamente verificato, per gli aspetti finanziari e di congruità economica, dal Consiglio Direttivo;
- b) approva i bilanci preventivo e consuntivo proposti dal Consiglio Direttivo e delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione che comunque non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto;
- c) elegge e nomina, tra i propri soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Associazione;
- d) adotta le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- e) adotta i regolamenti che disciplinano le attività dell'Associazione, proposti, per quanto di rispettiva competenza, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di indirizzo artistico;
- f) delibera su scioglimento e liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- g) decreta le esclusioni dei soci ai sensi del successivo articolo 14 e prende atto dei recessi comunicati dai soci.

Con riguardo alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.21 (deliberazioni dell'assemblea) del codice civile.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.23 (annullamento e sospensione delle deliberazioni) del codice civile.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da nove componenti, compreso il Presidente dell'Associazione.

Degli altri 8 componenti eletti dall'Assemblea, quattro restano in carica per un biennio a salvaguardia della continuità dell'associazione e quattro per un anno. Questi ultimi al momento dell'elezione devono risultare regolarmente iscritti a corsi di studio dell'Università di Bologna.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Associazione e sono valide alla presenza di almeno cinque dei suoi componenti; le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo posta ordinaria o fax o posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni, su volontà del Consiglio Direttivo stesso, possono essere aperte alla partecipazione senza diritto di voto di persone che non ne fanno parte.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi associativi, tranne quelli espressamente attribuiti dal presente Statuto al Comitato di indirizzo artistico.

Il Consiglio Direttivo cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e, in particolare:

- a) predisporre e proporre all'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo e formula proposte sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione che comunque non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto;
- b) approva il programma annuale di attività dell'Associazione formulato dal Comitato di indirizzo artistico per quanto riguarda gli aspetti finanziari, assicurandone la congruità economica e la compatibilità con le risorse dell'Associazione; comunica le eventuali difformità al Comitato affinché apporti le opportune modifiche;
- c) elabora, d'intesa con il Comitato di indirizzo artistico, la relazione annuale sulle attività (vedi art. 10);
- d) nomina tra i consiglieri il Segretario dell'Associazione con il compito di stilare i verbali di

tutti gli organi dell'Associazione e di provvedere alla loro conservazione e tenuta;

- e) vaglia e approva le domande di ammissione dei nuovi soci;
- f) delibera annualmente l'importo delle quote annue di adesione all'Associazione da richiedere ai soci;
- g) formula e propone all'Assemblea il Regolamento che disciplina le modalità di accesso e di partecipazione dei soci ai vari complessi musicali e alle iniziative dell'Associazione;
- h) riferisce al Comitato di indirizzo artistico le indicazioni e i suggerimenti dei soci in relazione al programma annuale di attività e alla scelta del repertorio, suggerimenti raccolti anche con appositi incontri;
- i) raccoglie e trasmette al Comitato di indirizzo artistico le indicazioni e i suggerimenti dei soci sulla nomina e sull'operato degli esperti a cui sono affidati gli incarichi musicali;
- j) delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione dell'Associazione, tranne quelle attribuite al Comitato di indirizzo artistico;
- k) all'occorrenza, attribuisce a soggetti esterni all'associazione incarichi di natura contabile e/o amministrativa e/o gestionale; vigila sull'operato degli stessi rispondendo comunque in via diretta dei compiti affidati.

Il Consiglio inoltre può delegare talune delle sue attribuzioni al Presidente, prefissandone i termini e le modalità.

Si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni di cui agli art.18 (responsabilità amministratori) e 22 (azioni di responsabilità contro gli amministratori) del codice civile.

La carica di consigliere è incompatibile con attività svolte a favore dell'associazione che prevedano una retribuzione; è invece compatibile con l'assegnazione di borse e premi di studio.

ART. 10 - COMITATO DI INDIRIZZO ARTISTICO

Il Comitato di indirizzo artistico è formato da:

- il Rettore dell'Alma Mater – Università di Bologna,
- il Presidente dell'Associazione,
- il Direttore del Dipartimento di Musica e Spettacolo dell'Alma Mater – Università di Bologna,
- un componente indicato dalla Giunta di Ateneo,
- un componente del Consiglio Direttivo, dallo stesso designato.

Il Comitato è il responsabile artistico collegiale dell'Associazione e – tenuto conto delle indicazioni e dei suggerimenti dei soci, raccolti e trasmessi dal Consiglio Direttivo - ne individua gli indirizzi artistici e ne definisce le strategie e le azioni in ambito artistico e musicale.

In particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) individua gli esperti a cui affidare incarichi di direzione musicale per la preparazione dell'attività annuale degli organici dell'Associazione, nonché gli esperti per la realizzazione di concerti, manifestazioni e laboratori;
- b) esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività musicali dell'Associazione;
- c) elabora i programmi annuali di attività dell'Associazione e vigila sull'attuazione degli stessi;
- d) collabora con il Consiglio Direttivo alla redazione della relazione annuale delle attività realizzate nell'esercizio precedente dall'Associazione, relazione accompagnatoria del bilancio consuntivo;
- e) vigila sull'operato degli esperti incaricati, rispondendo comunque in via diretta dei compiti affidati.

La carica di componente del Comitato di indirizzo artistico è incompatibile con attività svolte a favore dell'associazione che prevedano una retribuzione; è invece compatibile con l'assegnazione di borse e/o premi di studio.

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Associazione e sono valide alla presenza di almeno tre dei suoi componenti.

I verbali delle riunioni vengono redatti, tenuti e conservati dal Segretario dell'Associazione. Il Comitato di Indirizzo artistico è convocato dal Presidente dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo posta ordinaria o fax o posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima della riunione.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Le riunioni, su volontà del Comitato stesso, possono essere aperte alla partecipazione senza diritto di voto di persone che non ne fanno parte.

I componenti del Comitato possono essere rappresentati da eventuali terzi delegati.

Il Rettore, il Direttore del Dipartimento, il Presidente e il Componente indicato dal Consiglio Direttivo rimangono in carica per la stessa durata del loro mandato istituzionale. Il componente indicato dalla Giunta d'Ateneo resta in carica per un triennio.

ART. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'Assemblea e dura in carica 2 anni.

Deve risultare regolarmente iscritto ad un corso di studio dell'Università di Bologna al momento dell'elezione e rappresenta legalmente l'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato di indirizzo artistico; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni; sorveglia il buon andamento dell'Associazione e verifica l'osservanza dello statuto.

ART. 12 - GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Comitato di indirizzo artistico – considerate le indicazioni ed i suggerimenti dei soci raccolti e trasmessi dal Consiglio Direttivo - predispone il programma annuale di attività dell'Associazione, contenente una descrizione e il calendario di massima delle iniziative previste, e il relativo piano delle spese. Il programma è sottoposto al Consiglio Direttivo che ne verifica gli aspetti finanziari e la compatibilità con le risorse disponibili e di cui si prevede l'introito, comunicando eventuali difformità al Comitato affinché apporti le opportune modifiche. Entro il 15 novembre il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

I due documenti vengono quindi sottoposti all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 novembre. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo relativo all'esercizio passato. Il bilancio consuntivo è accompagnato dalla relazione sulle attività svolte, redatta d'intesa con il Comitato di indirizzo artistico. I due documenti sono quindi sottoposti all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 giugno.

Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti per legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di indirizzo artistico, nonché il libro degli associati.

ART. 13 - DURATA. ESTINZIONE DELL'ENTE. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La durata dell'Associazione è fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento. In caso di cessazione dell'attività dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti che perseguano scopi analoghi, affini o comunque ritenuti complementari a quelli del Collegium Musicum, individuati dall'ultima Assemblea.

ART. 14 - ESCLUSIONE E RECESSO

Per l'esclusione degli associati si applicano le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 24 del codice civile.

L'Assemblea dell'Associazione può inoltre decretare l'esclusione di un socio che: a. abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b. danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenti dissidi e disordini tra i

soci;

- c. svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione;
- d. non rispetti le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione, i regolamenti o le disposizioni statutarie;
- e. sia in mora nel pagamento dei versamenti annuali.

L'associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione per iscritto al Presidente con un preavviso di almeno 3 mesi e semprechè il recesso non comprometta il risultato delle attività in atto.

Ferma restando l'autonomia del Collegium Musicum in quanto organismo associativo, le attività dell'Associazione non devono essere in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Ateneo e non devono in alcun modo recare nocimento all'immagine dell'Università di Bologna.

All'Università è riconosciuto il diritto di recedere motivatamente senza alcun preavviso in qualunque momento essa lo ritenga necessario o opportuno, allorquando l'attività dell'Associazione non sia ritenuta compatibile con gli scopi istituzionali dell'Ateneo ovvero al venir meno delle condizioni originarie che hanno determinato o consentito la sua partecipazione all'Associazione, fatto salvo il completamento dell'attività già programmata ed approvata.

ART. 15 - DECORRENZA DELLO STATUTO

Il Presente Statuto, per le parti concernenti l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ha effetto a partire dal 29.07.2003, data in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha approvato la partecipazione dell'Ateneo nell'Associazione ed il testo del nuovo atto costitutivo e dello statuto della stessa.

Eventuali obbligazioni assunte dall'Associazione per attività svolte in data antecedente non hanno effetto nei riguardi dell'Università se non previamente ratificate”.

ART. 16 - CONTROVERSIE CLAUSOLA ARBITRALE

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente atto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, dei quali due saranno designati disgiuntamente dalle parti interessate, ed il terzo, quale Presidente del Collegio Arbitrale, sarà nominato dai due Arbitri d'accordo o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna, entro 20 giorni dalla nomina del secondo arbitro. Allo stesso presidente del Tribunale di Bologna spetterà di nominare l'arbitro che una delle parti avesse ommesso di designare, purchè siano decorsi 20 giorni dal ricevimento dell'invito a designarlo dall'altra parte con una lettera raccomandata.

Il Collegio giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

ART. 17 - RICHIAMO AL CODICE CIVILE

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

ART. 18 - REGIME FISCALE

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R.131/86.